NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 13

Promozioni dei magistrati per scrutinio

Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la Commissione di scrutinio. Questa procede allo scrutinio dei magistrati che sono chiamati per turno di anzianita', e attribuisce le qualifiche di merito distinto o di merito semplice, oppure dichiara il magistrato impromovibile. La deliberazione della Commissione di scrutinio e' comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facolta' di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito. La Commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione e' presieduta dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione. La Commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di appello e' presieduta dal procuratore generale presso la Corte suprema, di cassazione.

Versione in vigore dal 27 settembre 1958, non più in vigore dal 21 dicembre 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
Estremi	Legge 24 marzo 1958, n. 195
Capo	II — Attribuzioni e funzionamento del consiglio superiore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-costituzione-e-sul-funzionamento-del-consiglio-superiore/art-13-promozioni-dei-magistrati-per-scrutinio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it